



COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE

N 32 DEL 16 MARZO 2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTI:

il DPCM dell'8 marzo 2020;

il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATI integralmente i contenuti delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale assunti con i poteri di cui all'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per far fronte all'evolversi della situazione;

DATO ATTO che al momento non è risultato possibile reperire attraverso nessun canale DPI da dare in dotazione agli operatori comunali che debbano avere contatti con il pubblico (mascherine FFP3 con certificazione) né da distribuire ai fruitori di cimiteri e dei mercati settimanali;

EVIDENZIATO che in ragione di quanto sopra il Ministro della Funzione Pubblica ha emanato in data 12.03.2020 la nuova direttiva, la n. 2 – che sostituisce integralmente la n. 1/2020 - in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

RITENUTO, al fine di tutelare al massimo i lavoratori e la cittadinanza da un'eventuale veicolazione del virus, dover disporre prorogare le misure già adottate volte a scongiurare il diffondersi del contagio da COVID-19 prevedendo:

- la sospensione della ricezione del pubblico presso gli uffici comunali
- la sospensione delle visite ai defunti presso i cimiteri del territorio comunale
- la sospensione dei mercati settimanali che si effettuano sul territorio comunale

VISTO l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

1. DI SOSPENDERE, fino a venerdì 3 aprile 2020:

- a. la ricezione del pubblico presso gli uffici comunali garantendo le sole urgenze gestibili attraverso contatto pec protocollodiamante@pec.it o mail all'indirizzo ufficioprotocollo@comune-diamante.it;
- b. le visite ai defunti presso i cimiteri del territorio comunale garantendo le sole operazioni di tumulazione dei defunti;

c. l'effettuazione sul territorio comunale dei mercati settimanali;

DISPONE

Che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Diamante, sul sito web istituzionale ed utilizzando ogni altro mezzo di comunicazione informatica.

DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A:

- Presidente della Regione Calabria
- Prefetto di Cosenza
- Questura di Cosenza
- Stazione dei Carabinieri di Diamante
- Polizia Locale

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO